Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Avv. Alessandro Mastromatteo
Dott. Aldo Anellucci
Dott.ssa Simona Ficola
Avv. Lorenzo Lodoli

Avv. Anna Abagnale
Avv. Federica Polsinelli
Avv. Giulia Amici
Avv. Vittorio Santabarbara
Dott.ssa Ludovica Clara Milani
Dott.ssa Sofia Muscolino

of counsel
Dott. Paolo Parodi
Dott. Marco Magrini
Dott.ssa Carla Bellieni

Oggetto: documento integrativo. Suggerimenti sintetici di modifica ad alcune scelte operate in materia di sanzioni dal Legislatore delegato.

1. **Fatturazione irregolare: aliquota superiore a quella prevista per l'operazione (art. 6 comma 6 Dlgs 471/97)**

La formula scelta dal legislatore delegato, non cristallizzando, il diritto a detrazione, risulta utile sul piano sanzionatorio, ma inutile sul piano sostanziale, in quanto non fa altro che ribadire il principio della detraibilità dell'imposta nei soli limiti di quella effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Tale precisazione risulta inutile, e fuori luogo in una norma che disciplina gli aspetti sanzionatori, in quanto trova la sua fonte positiva, senza bisogno di un rinvio, nell'art. 19 e ss. D.P.R. 633/1972.

2. **Cessionario o committente che non riceva fattura o riceva una fattura irregolare (art. 6 comma 8 Dlgs 471/97)**

Dalla lettera della norma due osservazioni:

a) non risulta ben comprensibile il perimetro delle verifiche che il cessionario/committente dovrebbe compiere per evitare di incorrere nella sanzione legata all'errata fatturazione del suo fornitore;
b) non sembra giustificata la considerevole compressione dei tempi per la regolarizzazione sia nel caso di omessa sia di errata fatturazione. Si dovrebbe ripristinare il termine già previsto dall'attuale norma.

3. **Crediti non spettanti o inesistenti (art, 13, commi 4 e 5 Dlgs 471/97)**

Ad oggi la nuova formulazione normativa appare ancora troppo debole e non chiara nell'individuare e distinguere adeguatamente le condotte da contrastare in modo più grave (i.e. l'inesistenza del credito) da quelle che potrebbero derivare da meri errori o differenze di valutazione da parte del contribuente (credito non spettante).

Pertanto, si riterrebbe più rispondente al criterio direttivo di cui all'art. 20 L. 111/2023:

a) una definizione di credito inesistente che preveda quale elemento caratterizzante le sole condotte fraudolente e non anche una circostanza aggravante, peraltro prevista solo a livello amministrativo e non penale (cfr. co. 5-bis art. 13 D.lgs. 471/1997).

b) Per la definizione di credito non spettante, ai fini di un pieno rispetto del principio di tassatività, appare opportuno valutare di correggere la specifica definizione che deve diventare la regola e non si deve identificare per sottrazione rispetto a quanto, chiaramente delineato, per il credito inesistente.

4. Favor rei – art 5 schema di decreto di riforma delle sanzioni

La previsione che esclude l'applicazione del principio del "favor rei" lascia sopravvivere delle sanzioni che, stando all'intento del Legislatore, sono attualmente irragionevoli e sproporzionate con conseguente disparità di trattamento sanzionatorio tra i contribuenti che hanno commesso la stessa violazione prima o dopo l'entrata in vigore della modifica mitigatrice.

Questa scelta operata dal legislatore delegato:

a) non appare in linea con i criteri fissati nella legge delega;
b) presenta profili, sul piano nazionale, di incostituzionalità e, sul piano internazionale, si contrappone ai principi fissati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla CEDU

Sarebbe pertanto auspicabile un ripensamento della formula utilizzata per delineare l'ambito temporale di applicazione delle norme, in modo da rendere la revisione del sistema sanzionatorio armonica, ben ragionata e conforme ai principi generali vigenti in materia di illeciti amministrativi.

* * * * *

Sperando che le osservazioni fatte possano essere utili al dibattito parlamentare e ringraziando dell'opportunità offerta, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito dovesse occorrere.

Distinti saluti,

Prof. Avv. Benedetto Santacroce